

UOC Risorse Umane

Il dirigente della UOC Risorse Umane in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 775 del 22/08/2023

OGGETTO: Dipendente matricola 3352 Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c. 3 - L. 104/92 e ss.mm.ii.

Esercizi/o e conto . Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € .
- Importo esercizio corrente: $ extbf{ iny }$.
Budget
- Assegnato: € -
- Utilizzato: € -
- Residuo: € -
Autorizzazione nº: -
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-789-2023

L'estensore

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luisa Giannini

Luca De Lucia

Il Responsabile del Procedimento

Luca De Lucia

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:



Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Visti il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio

con determinazione n. G03488 del 30/03/2021;

Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai diri-

genti del ruolo amministrativo e professionale degli IFO;

Premesso che il dipendente matricola 3352, con qualifica di Tecnico Sanitario Radiologia Me-

dica, ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, per assistere il familiare disabile,

parente di 1° grado (madre);

che il medesimo in allegato alla domanda, ha trasmesso copia del Verbale ASL /VT

n. pratica 324/02, che attesta il riconoscimento dello stesso ai sensi dell'art. 3 c. 3 –

L. 104/92, senza revisione;

Visto l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato

ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso

mensile coperto da contribuzione figurativa;

Viste le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n.

1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone

con disabilità;

Visto il decreto legislativo n. 105 del 30/06/2022 – Dir. UE 2019/1158 – Messaggio INPS

n. 3096 del 05/08/2022;

Visto l'art. 52 del CCNL 2019-2021 del Personale del Comparto Sanità;

Viste le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:

- Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;

- Che la fruizione del beneficio avviene in alternanza con altro familiare, nel limite massimo di tre giorni mensili;



- Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;

Considerato

altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022, la fruizione dei permessi mensili può essere accordata ad altri familiari per l'assistenza al medesimo soggetto e che il dipendente matr. 3352 ha dichiarato che la fruizione del beneficio dei permessi L. 104/92, per assistere il familiare disabile (padre), avviene in alternanza con altro familiare avente diritto;

Ritenuto

pertanto di poter accogliere l'istanza prot. n. 10349 del 03/08/2023, e concedere al dipendente matricola 3352 il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., dalla data del 03/08/2023;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- ▶ di accogliere l'istanza prot.n. 10349 del 03/08/2023 e concedere al dipendente matricola 3352, il beneficio dei permessi mensili dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., in alternanza con altro familiare, nel limite massimo di 3 giorni mensili, per assistere il familiare disabile, parente di 1° grado (madre);
- di autorizzare il beneficio a decorrere dalla data del 03/08/2023:

di dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.



Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca De Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate